

	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"	 IC SABIN
	Circolare	

Circ. n. 266

Segrate, 29/03/2021

**A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
IC SABIN**

Oggetto: ORDINANZA 26 marzo 2021 -Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

In allegato l'ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo u.s. nella quale è indicato:

".... 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate:

per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, **le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021"**.

Indicazioni per il periodo successivo vi saranno comunicate non appena perverranno alla scuola.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e

Veneto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13

marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021 recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e

nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale risulta che «i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione» e che «anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità» permane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che sussistono per le suddette regioni e per la Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che pertanto e' necessario reiterare, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, le misure di cui alle citate ordinanze 12 marzo 2021 e 13 marzo 2021, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e per la Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e della Provincia autonoma di Trento;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate:

a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021;

b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento, l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 6 aprile 2021.